

Modello

Tipo Fondo:	11 FIS – Fondo Integrazione Salariale	Prestazione:	ASSEGNO ORDINARIO COVID-19
Sede INPS di		Tipo di richiesta	1ª richiesta
Pagamento ai lavoratori da corrispondere	Tramite AZIENDA		

A - Dati relativi all'azienda

Denominazione Azienda **SUORE DI CARIT SANTE CAPITANIO** Matricola **1208153156** Codice fiscale **03183100159**
 Unità Produttiva

B - Dettaglio trattamento

Periodo 23/02/2020 24/04/2020 Settimane intere di calendario 9

C - Assegno Ordinario - tipo causale

Tipo Causale 90 Covid19 D.L.9 /2020 ▾
 Allega Scheda Causale Scegli file Nessun file selezionato Acquisizione Scheda

C1 - Assegno Ordinario - Dichiarazione di responsabilità

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilita' civili e penali conseguenti a dichiarazioni false, dichiara quanto segue:

- Il trattamento decorre dal 23/02/2020
- Per il periodo di intervento di cui alla presente domanda:
 - ☐ Non è stata avanzata richiesta di intervento in deroga alla normativa vigente in materia di CIG
 - ☐ E' stata avanzata richiesta di intervento in deroga alla normativa vigente in materia di CIG presso la:
Regione in data / / per il periodo interessato dalla presente domanda
 - ☐ Non sono stati stipulati contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993 convertito con legge n. 236/1993:
 - ☐ Sono stati stipulati contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, D.L. n. 148/1993 convertito con legge n. 236/1993:
Indicare il numero del decreto direttoriale, l'anno e l'importo concesso:
N° Decreto Anno Importo ,
- Il sottoscritto si impegna inoltre, entro sei mesi dalla data ultima del periodo autorizzato, a fornire i dati necessari all'Istituto per il pagamento delle prestazioni/conguaglio delle anticipazioni.
- Altre comunicazioni

D - Addetti/Beneficiari

Elenco

Scegli file	Nessun file selezionato
-------------	-------------------------

Acquisizione documento

E - Assegno Ordinario - numero ore richieste per qualifica

Il/la sottoscritto/a dichiara che, ai fini della stima della prestazione, le ore da integrare relative al periodo richiesto sono così suddivise per qualifica:

Qualifiche	Numero Beneficiari	Ore da integrare	Orario Contrattuale
A - Apprendisti:			,
O - Operai:			,
I - Impiegati:			,
Q - Quadri:			,
Totale:			

F - Dati relativi all'accordo sindacale

Data accordo ☐ / ☐ / ☐

Selezionare accordo sindacale o verbale da inviare

Scegli file Nessun file selezionato

Acquisizione documento

Note

G - Ulteriori allegati

Allegato A (facoltativo)

Scegli file

Nessun file selezionato

Acquisizione documento

Menu

Indietro

Verifica Domanda

comporta la "non accoglibilità" della domanda stessa. L'utilizzo dell'assegno di solidarietà all'interno del quinquennio mobile viene computato al 50% e quindi la sua durata viene prolungata, nel rispetto dei 12 mesi nel biennio mobile, fino a 24 mesi. Le prestazioni sono autorizzate dall'INPS territorialmente competente per dell'unità produttiva ed erogati dal fondo.

Assegno ordinario: richiedibile solo dai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, è concesso per causali che sono riferibili alla Cigo ed alla Cigs:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, senza cessazione dell'attività produttiva.

La valutazione della sussistenza delle causali viene effettuata dalle sedi INPS competenti. La durata massima dell'intervento è di **26 settimane** in un biennio mobile; ai fini della verifica vengono prese in considerazione le 103 settimane antecedenti la fine della prima settimana di riduzione di orario. Il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva, solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa. **La richiesta, corredata dalla documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale, deve essere presentata dal datore di lavoro, in via telematica, alla sede INPS competente per territorio in relazione alla ubicazione dell'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione di orario. Anche all'assegno ordinario, come all'assegno di solidarietà, si applica la norma sulla durata complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile.**

Erogazione delle prestazioni

Le erogazioni delle prestazioni sono effettuate dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga. Il rimborso al datore di lavoro sarà fatto dall'INPS tramite conguaglio contributivo. La sede INPS territoriale competente può autorizzare il pagamento diretto solo per serie e documentate difficoltà del datore di lavoro e su espressa richiesta dello stesso.

Quantum della prestazione

L'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario sono pari al **80% della retribuzione** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore in cui non ha prestato la propria attività.

Modalità di presentazione delle domande

La modalità di presentazione delle domande è unica per entrambe le prestazioni garantite dal fondo sia per l'assegno di solidarietà che per l'assegno ordinario. **La domanda è disponibile sul portale www.inps.it nei servizi on line. Bisogna effettuare l'accesso attraverso la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", per cui serve il pin rilasciato dall'Inps. Si procede con "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà".** Completata l'acquisizione e confermato l'invio, la domanda viene protocollata. Sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione completa di prospetto dei dati trasmessi. Nella domanda si dovranno indicare il periodo, il numero totale dei lavoratori coinvolti e delle ore richieste. Non è più necessario indicare la qualifica. Costituiscono

parte integrante della domanda e devono essere allegati alla stessa:

- elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, orario contrattuale di lavoro e altre informazioni presenti nel file in formato CSV reperibile nell'area download della procedura;
- l'accordo sindacale, **in caso dell'assegno di solidarietà**, che stabilisca la riduzione di orario prevista per i lavoratori interessati risultanti da un apposito elenco sottoscritto dal sindacato, la riduzione di orario e le eventuali modalità atte a soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro con conseguente riduzione dell'assegno di solidarietà e di incremento dell'orario di lavoro prestato.

Nel caso dell'assegno ordinario va allegato quanto la procedura avrà espresso, ossia la sola comunicazione o il verbale di esame congiunto o l'accordo sindacale.

